



REPUBBLICA ITALIANA

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA**

in persona del giudice unico dott. Stefania Ursoleo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. [REDACTED]/2020 R.A.C.C.

TRA

[REDACTED]

[REDACTED] rappresentati e difesi dall'Avv.
Dario Nardone, giusta procura in atti;

-ATTORI-

[REDACTED] spa, in persona del lrpt, e per essa [REDACTED] spa,
rappresentata e difesa dall'Avv. [REDACTED], come da procura in atti;

-CONVENUTA-

Oggetto: contratti bancari.

Conclusioni delle parti: all'udienza del 14.3.2023, la parti hanno precisato le conclusioni come da verbale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione regolarmente notificato, [REDACTED]
[REDACTED] anche quali eredi di [REDACTED], ed in quanto



fideiussori della società [REDACTED] srl dichiarata fallita, hanno proposto opposizione al d.i. n. 2016/2019, con il quale il Tribunale aveva loro ingiunto il pagamento in solido, in favore di [REDACTED] spa, di €. 186.653,66, di cui €. 170.150,00 oltre commissioni ed interessi, per anticipo su fatture non pagate alle rispettive scadenze, ed €. 13.066,83, quale saldo a debito della Società correntista relativo al conto corrente n. 313 su cui valeva la linea di credito per anticipazioni, per come accertato alla data del 31.5.2015 dalla sentenza rubricata al n. 41/2019 da parte del Tribunale.

Hanno dedotto gli opposenti 1) la nullità delle fideiussioni *omnibus* in quanto conformi allo schema ABI, di cui la Banca d'Italia aveva accertato la violazione della normativa antitrust con provvedimento n. 55 del 2.5.2005, con reviviscenza del termine previsto dall'art. 1957 cc, ove si ritenesse la nullità -parziale- della clausola derogatoria del termine semestrale, 2) nonché la mancanza di prova del credito azionato per fatture anticipate.

Sulla scorta di queste eccezioni, gli attori hanno chiesto: 1) in via principale, di accertare la nullità delle fideiussioni *omnibus* del 16.4.2004 e del successivo accordo non novativo di aumento del limite datato 16.12.2010, e per l'effetto revocare il d.i. 2) in via subordinata, di accertare la nullità parziale delle fideiussioni *omnibus* in relazione in particolare alla clausola derogatoria del termine dell'art. 1957 cc, , per l'effetto, accertare che le garanzie prestate dagli odierni fideiussori opposenti non hanno più effetto avendo la banca convenuta opposta lasciato decorrere vanamente il termine di sei mesi previsti dal primo comma dell'art. 1957 cc, e dichiarare che nulla devono gli odierni fideiussori opposenti alla convenuta opposta per le somme ingiunte nell'opposto decreto ingiuntivo; 3), nel caso di accoglimento di una delle conclusioni precedenti, previamente accertato che questo Tribunale, con sentenza n. 1679 del 18 novembre 2019, Est. Medica (R.g. n. [REDACTED]/2018), su istanza dell'odierna opposta aveva revocato gli atti di disposizione ivi menzionati sul presupposto della validità delle medesime fideiussioni *omnibus* nulle per quanto sopra eccepito e sul *fumus* dell'esistenza del credito titolato dai ridetti nulli patti fideiussori, dichiarare la inefficacia della revoca accordata con la sentenza n. 1679/2019 R.g. n. [REDACTED]/2018 e, per l'effetto, condannare la odierna convenuta opposta a provvedere a proprie spese, entro congruo prefissando termine, alla cancellazione delle trascrizioni presso i pubblici registri e della domanda di revocatoria e della sentenza n. 1679 del 18 novembre



2019, e/o a trascrivere l'emananda sentenza che dichiara l'inefficacia della prefata sentenza n. 1679 del 18 novembre 2019 e/o della revoca con essa accordata, con espressa richiesta di fissare per i danni della convenuta opposta, per ogni giorno di ritardo, una somma di denaro equitativamente determinata da corrispondersi in favore degli odierni fideiussori opposenti ex art. 614 bis c.p.c.; 4) ancora nel caso di accoglimento di una delle conclusioni precedenti sub 1) o 2), attesa la manifesta nullità, totale o parziale che sia, delle ridette fideiussioni *omnibus* che la banca non poteva non conoscere ed il conseguente venir meno, in ogni caso, dell'obbligo di garanzia per quanto sopra eccepito, in favore degli odierni fideiussori opposenti, accertare e dichiarare ex art. 96 c.p.c. la temerarietà del comportamento processuale dell'odierna convenuta opposta sia per la promossa azione revocatoria definita con la sentenza cennata di accoglimento n. 1679/2019, sia per la presente azione monitoria, e, di conseguenza, previamente accertato che, per effetto della ridetta azione revocatoria, gli odierni fideiussori opposenti hanno subito ingiusti danni consistiti nell'aver patito una illegittima situazione di precarietà in ordine agli assetti immobiliari che avevano raggiunto con gli atti poi revocati e comunque una illegittima situazione di immobilizzazione dei beni immobili colpiti dalla revocatoria, condannare la odierna convenuta a risarcire gli odierni fideiussori opposenti di tutti danni subiti e *patendi* da quantificarsi in via equitativa e operando il dovuto conguaglio per quanto chiesto nella successiva conclusione n. 6); 5) in ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del Difensore che si dichiara antistatario; 6) in favore degli opposenti tutti, accertare e dichiarare che il credito di € 173.586,83 attinente all'esposizione dell'anticipo fatture azionato nella opposta ingiunzione è inesistente e/o comunque non certo né liquido né esigibile né provato essendo privo degli elementi costitutivi ai sensi dell'art. 2967 c.c., nonché compensare l'accertando e quantificando controcredito chiesto dagli odierni fideiussori opposenti con la precedente conclusione n. 4) al credito di € 13.066,83 ingiunto in favore dell'opposta e relativo al saldo debitore di n. 740/3000313 come accertato e quantificato dalla sentenza n. 41/2019 emessa dal Tribunale e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto dagli ingiunti alla convenuta opposta per tutte le somme ingiunte con il decreto ingiuntivo opposto; 7) per una o per tutte le suesposte conclusioni, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace e



comunque privare di ogni effetto e rilevanza giuridica il decreto ingiuntivo oggi opposto emesso dall'Intestato Tribunale.

Si è costituita in giudizio [REDACTED] spa, chiedendo il rigetto dell'opposizione.

All'udienza del 14.3.2023, precisate le conclusioni, la causa è stata riservata in decisione.

Sulle fideiussioni *omnibus*.

Sono agli atti: le fideiussioni *omnibus* del 16.4.2004 prestate, rispettivamente, da [REDACTED] in favore della [REDACTED] spa, fusa il [REDACTED] spa, fino alla concorrenza di €. 120 mila ciascuna, a garanzia delle obbligazioni della [REDACTED] srl, nonché la convenzione di aumento del limite fino ad €. 585 mila, datato 16.12.2010, senza effetto novativo delle garanzie già stipulate.

È documentato il passaggio in giudicato della sentenza n. 1679/2019, con la quale il Tribunale aveva accolta la domanda di revocatoria della Banca nei confronti degli odierni opposenti quali garanti della Società, nonché della sentenza n. 41/2019, con la quale il Tribunale, in parziale accoglimento delle domande degli odierni attori, sempre nella qualità di garanti, aveva accertato che il c/c 313, aperto il 7.7.2003 ed ancora in corso al momento del giudizio, alla data del 31.5.2015 presentava un saldo a debito della correntista [REDACTED] srl di €. 13.066,83.

In entrambi i giudizi, dunque, la validità delle fideiussioni ha costituito presupposto logico sia per l'accertamento del credito sia per l'accertamento di obbligati e legittimati degli odierni opposenti.

Ciò posto, hanno precisato i Giudici di legittimità (cfr. Cass. 4.2.2015 n. 2040) che “è consentito sollevare per la prima volta in sede di legittimità la questione di nullità di un contratto, a condizione che ciò non comporti nuovi accertamenti di fatto (v. *ex multis*: Cass. Sez. 2^a n. 14621/2012; Cass. sez. 2^a n. 11188/2012) e che non si sia verificato un giudicato implicito sulla validità dello stesso, per aver, il giudice di merito, accolto o respinto la domanda sul presupposto della validità del titolo su cui essa si fondava e la questione della validità del negozio non sia stata sollevata in appello (vedi Cass. Sez. 3^a n. 18540/2009)”.



Tanto per dire nella specie, che, essendo le sentenze cennate passate in giudicato, sulla questione della nullità delle fideiussioni, mai sollevata in quei processi, si è verificato il giudicato implicito, per cui la domanda qui proposta è inammissibile.

Restano assorbite le domande proposte dai garanti in via subordinata al mancato accoglimento della domanda principale di nullità delle fideiussioni in parola.

Sul credito azionato per fatture anticipate.

La Banca, con il ricorso monitorio, ha chiesto il pagamento di €. 170.150,00 (oltre commissioni ed interessi) quale debito della Società per l'anticipazione di fatture specificamente elencate ed allegate giusta una apertura di linea di credito a fronte di presentazione di portafoglio e/o per anticipi su presentazione di documenti, datata 24.10.2007, per un importo complessivo di € 300.000,00 a valere sul c/c 1441.

Dalla comunicazione della Banca alla correntista e ai fideiussori del 1.9.2016, di revoca degli affidamenti e di intimazione di pagamento, risulta che il credito di €. 170.150,00 per fatture anticipate e non rimborsate a scadenza è riveniente dalla linea di credito per anticipo su fatture per l'importo di €. 200 mila.

È la stessa Banca che, in sede di opposizione, ha prodotto la concessione dell'affidamento per anticipi su fatture "in monte" di €. 200 mila, valida fino a revoca, a valere sul c/c 313, datata 28.1.2013, ed ha prodotto, a sostegno della domanda, gli estratti conto relativi al c/c 313 dal 31.1.2014, cioè da quando, sempre secondo la prospettazione della Banca, avrebbe cominciato ad operare l'anticipazione di fatture, alla estinzione del conto del 16.1.2017.

È sempre la Banca che precisa a proposito del c/c 1441, su cui operava la linea anticipi del 24.10.2007, che *è stato un altro contestuale conto corrente chiuso nel Maggio 2013 (molto prima degli anticipi di cui al presente giudizio iniziati a far data dal Febbraio 2014).*

Dunque, le anticipazioni di cui qui si tratta sono quelle relative alla linea di credito aperta il 28.1.2013 per l'importo di €. 200 mila, a valere sul c/c 313.

Fatte queste precisazioni, va detto che la Banca non ha fornito la prova di tale credito.

Ed invero, premesso che non v'è evidenza/prova di un conto anticipi, le fatture, per le quali la Banca ha agito, sono state annotate a credito sul c/c ordinario 313, senonchè dagli



estratti conto prodotti dalla stessa convenuta e relativi al c/c 313 risultano anche annotati a debito, oltre gli interessi per le anticipazioni, anche una serie di importi per “estinzione anticipo fatture” (v. e/c al 31.10.2014, al 30.9.2014, al 31.3.2014, al 28.2.2014, al 31.1.2014), per cui non appare fondata la tesi della Banca della mancanza di appostazioni a debito relativamente agli anticipi annotati sul c/c 313.

In altri termini, la convenuta non ha provato la fondatezza della pretesa creditoria, non essendo possibile stabilire, a fronte degli addebiti annotati sul conto per estinzione anticipo fatture, come e perché le fatture azionate non abbiano trovato copertura per incapacienza del c/c 313, che alla data dell'estinzione presentava un unico saldo, quindi anche inerente le operazioni di anticipazione fatture, e in relazione al quale, con sentenza passata in giudicato, era stato accertato che il saldo debitore per la correntista è pari ad €. 13.066,83.

Pertanto, la domanda di pagamento proposta dalla Banca, per l'importo riguardante le fatture asseritamente non rimborsate, va rigettata.

Sulla domanda di pagamento di €. 13.066,83.

La pretesa della Banca è fondata.

Il credito rinviene dalla sentenza n. 41/19 del Tribunale, passata in giudicato, non è stato oggetto di contestazione.

In conclusione, il d.i. va revocato e gli attori vanno condannati al pagamento, in favore della Banca, della minor somma di €. 13.066,83, oltre interessi come da domanda monitoria.

Le spese di lite.

In considerazione dell'inammissibilità della domanda di nullità delle fideiussioni, le spese di giudizio sono compensate in misura del 20%, con condanna della Banca convenuta alla rifusione della restante parte, liquidata secondo il dm 147/22 (scaglione di valore da 52 mila a 260 mila euro, fasi di studio e introduttiva secondo i parametri, e fase istruttoria secondo i minimi).

P.Q.M.

Il Tribunale di Pescara, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:



- in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il d.i. opposto e condanna gli attori in solido al pagamento di €. 13.066,83, oltre interessi come da domanda monitoria fino al soddisfo;
- compensa le spese di lite in misura del 20% e condanna la Banca convenuta alla rifusione, in favore del Difensore degli attori antistatario, della restante parte pari ad €. 6.242,40 per compensi, oltre 15% per rimborso forfettario, iva e cap.

Pescara, 16.7.2023.

Il giudice

-Dott. Stefania Ursoleo-

